



**COMUNE DI MALO.**  
PROVINCIA DI VICENZA

---

## **REGOLAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE**

**(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.05.1998.**

**Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 del 27.09.1999, n. 41 del 05.06.2001 e n. 36 del 28/06/2006)**

---

## **Art. 1 – FINALITA' DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE**

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 (di seguito L.R. n. 32), l'asilo nido comunale di Malo costituisce un servizio sociale di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia e della famiglia. Esso provvede all'accoglimento dei bambini dai tre mesi ai tre anni di età, assicurandone un'adeguata assistenza sanitaria ed un equilibrato sviluppo psichico e pedagogico. Integra l'opera educativa della famiglia e contribuisce a facilitare l'accesso dei genitori al lavoro.
2. L'asilo nido è funzionalmente inserito nel sistema dei servizi sociali del comune e può svolgere, attraverso opportune iniziative, anche opera di educazione dei genitori nel campo igienico-sanitario e civile-sociale aiutandoli in particolare a risolvere i problemi del bambino in merito al suo sviluppo fisico, affettivo e conoscitivo.
3. L'asilo nido cura il collegamento con la scuola materna che in seguito accoglierà il bambino.
4. L'asilo è amministrato direttamente dal comune, fatte salve le competenze degli organi di cui ai successivi articoli e la possibilità di affidare la gestione a terzi a norma dell'art. 12.

## **Art. 2 – COMITATO DI GESTIONE**

1. Presso l'asilo nido è istituito un comitato di gestione nominato dal sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. A norma dell'art. 12 della L.R. n. 32 il comitato di gestione è composto da:
  - a) tre consiglieri comunali di cui uno designato dalle minoranze;
  - b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati dall'assemblea dei genitori, di cui uno indicato dall'assemblea dei genitori dei bambini in lista di attesa, risultante dalla lista generale detratti gli ammessi al nido, purchè composta da almeno cinque bambini;
  - c) un rappresentante del personale dell'asilo nido con funzioni educative, indicato dall'assemblea del personale;
  - d) un esponente delle formazioni sociali organizzate sul territorio.
3. E' ammessa la nomina di un rappresentante supplente dei genitori dei bambini frequentanti l'asilo, dei genitori in lista d'attesa, del personale e delle formazioni sociali. I supplenti possono partecipare alle sedute del comitato, ma hanno diritto di voto solo in caso di assenza del relativo rappresentante effettivo o, per i genitori dei bambini frequentanti, di almeno uno dei rappresentanti effettivi.
4. I rappresentanti supplenti subentrano ai rappresentanti effettivi qualora questi nel corso del periodo di attività dell'asilo decadano, si dimettano o vengano comunque a trovarsi in altra condizione incompatibile con l'esercizio delle funzioni. In mancanza di rappresentanti supplenti subentrano i primi, in ordine di numero di

voti ottenuti, dei non eletti nelle precedenti elezioni. A parità di voto, è nominato il più anziano di età.

5. Il comitato di gestione elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente fra i rappresentanti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, con esclusione dell'eventuale rappresentante dei genitori dei bambini in lista di attesa. Sono esclusi in ogni caso i rappresentanti supplenti.
6. Il comitato dura in carica per tutto il mandato amministrativo del sindaco e svolge comunque le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo. I singoli componenti possono essere riconfermati, purché ancora in possesso dei requisiti richiesti.
7. I componenti del comitato decadono dopo tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni. I rappresentanti dei genitori decadono automaticamente al momento della cessazione definitiva della frequenza da parte dei loro figli.
8. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più componenti, il sindaco provvede alla surrogazione secondo le modalità previste dal primo comma per la nomina del comitato.
9. Partecipano al comitato di gestione a pieno titolo un rappresentante di ciascun comune eventualmente convenzionato per la gestione del servizio, designato dal rispettivo sindaco.
10. Al comitato possono partecipare con funzioni consultive il sindaco o l'assessore competente.
11. I compiti relativi alla segreteria del comitato sono esercitati dal responsabile del competente servizio comunale o da un suo delegato.
12. In caso di impossibilità per il comitato di svolgere le sue funzioni per mancanza del numero legale o per altra causa, il comune si riserva la facoltà di decidere definitivamente su quanto di competenza del comitato, sentito, se possibile, il presidente.

### **Art. 3 – COMPITI DEL COMITATO**

1. In applicazione dell'art. 13 della L.R. n. 32, spetta al comitato di gestione:
  - a) presentare annualmente all'amministrazione comunale, in caso di gestione diretta dell'asilo da parte del comune, proposte per il programma e per il bilancio di gestione e la relazione morale sull'attività svolta nell'anno precedente. In caso di affidamento della gestione a terzi a norma dell'art. 12, il comitato è tenuto ad esprimere il proprio parere sul programma, sui bilanci e sull'attività svolta dall'associazione o ente gestore;
  - b) presentare all'amministrazione ogni altra proposta relativa all'assistenza all'infanzia e in particolare al funzionamento dell'asilo nido;
  - c) contribuire all'elaborazione degli indirizzi pedagogico - assistenziali e organizzativi e vigilare sulla loro applicazione;
  - d) decidere sulle domande di ammissione all'asilo nido, in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento;

- e) promuovere incontri con le famiglie e con le formazioni sociali, per la discussione delle questioni di interesse dell'asilo nido e per la diffusione dell'informazione sull'assistenza all'infanzia;
- f) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al funzionamento dell'asilo nido;
- g) partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali, relativi ai servizi all'infanzia;
- h) curare il collegamento con le istituzioni scolastiche che accoglieranno in seguito il bambino, per facilitare la conoscenza della sua personalità e delle sue tendenze o caratteristiche specifiche;
- i) curare in particolar modo i rapporti con l'assemblea dei genitori e con gli operatori dell'asilo nido per definirne gli indirizzi amministrativi, assistenziali, pedagogici e organizzativi.

#### **Art. 4 – RIUNIONI DEL COMITATO**

1. Il comitato è di norma convocato dal presidente e le sue riunioni sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei componenti. Può essere inoltre convocato anche su richiesta di 1/3 dei suoi componenti effettivi.
2. L'amministrazione comunale può chiedere la convocazione del comitato per sottoporre al suo esame argomenti e problemi inerenti all'asilo nido. Il comitato è convocato entro un mese dalla richiesta comunale salvo i casi d'urgenza per i quali il termine dovrà essere adeguatamente ridotto d'intesa col presidente del comitato stesso.
3. Il comitato è presieduto dal presidente o, in sua mancanza o impedimento, dal vice presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, la presidenza è assunta dal componente del comitato con maggiore anzianità di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dal componente più anziano d'età;
4. Ogni deliberazione del comitato dovrà essere adottata a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
5. L'avviso di convocazione dovrà essere recapitato a domicilio dei singoli componenti almeno tre giorni prima della riunione e almeno 24 ore prima in caso di convocazioni d'urgenza.
6. Le sedute del comitato sono, di norma, pubbliche salvo quando si devono trattare argomenti inerenti a persone.
7. I verbali delle riunioni, redatti e firmati dal segretario e controfirmati dal presidente del comitato, sono affissi all'albo dell'asilo nido per la durata di otto giorni.

#### **Art. 5 – ASSEMBLEA DEI GENITORI**

1. I genitori dei bambini frequentanti l'asilo nido e di quelli eventualmente in lista d'attesa sono costituiti in assemblea.
2. L'assemblea ha competenza in materia di:
  - a) elezione dei propri rappresentanti in seno al comitato di gestione;

- b) determinazione delle norme relative alla validità delle sue riunioni e delle regole per l'elezione dei rappresentanti;
  - c) formulazione di proposte e suggerimenti all'amministrazione comunale e al comitato di gestione volti al miglioramento del servizio dell'asilo nido e in genere della politica sociale per l'infanzia.
3. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente del comitato di gestione. L'assemblea può essere convocata anche su richiesta del comune o di un quinto dei suoi componenti.
  4. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta occorra procedere all'elezione dei rappresentanti dei genitori in seno al comitato di gestione.
  5. All'assemblea è tenuto a partecipare almeno un rappresentante del personale dell'asilo nido con funzioni educative. All'assemblea può partecipare altresì un funzionario o altro rappresentante del comune. La partecipazione del rappresentante comunale è obbligatoria, se è espressamente richiesta dal presidente in sede di convocazione dell'assemblea o se l'assemblea stessa è stata convocata su richiesta del comune.
  6. L'assemblea è convocata con un preavviso di almeno sette giorni. La convocazione verrà partecipata ai genitori dei bambini frequentanti l'asilo a mezzo di avvisi da affiggere nei locali del nido. Ai genitori dei bambini in lista d'attesa sarà fatto pervenire apposito avviso. In caso di convocazione nei periodi di chiusura dell'asilo l'avviso è spedito a domicilio di tutti i genitori.
  7. Per l'elezione dei propri rappresentanti in seno al comitato di gestione l'assemblea è di norma convocata:
    - un mese prima della scadenza del mandato del comitato;
    - entro il mese di novembre in caso di decadenza dei singoli genitori per la cessazione della frequenza dei figli a conclusione dell'anno di attività dell'asilo;
    - entro 15 giorni dalla dimissione o decadenza, quando tali evenienze si verificano in corso d'anno e non sia possibile provvedere alla sostituzione a norma del 4° comma dell'art. 2.

#### **Art. 6 – ISCRIZIONE, AMMISSIONE E DIMISSIONE**

1. Hanno diritto all'iscrizione all'asilo nido tutti i bambini in età compresa fra i tre mesi e i tre anni o che per la loro età non possano essere accolti nelle scuole materne, secondo le priorità, precedenze e criteri indicati nel comma 6.
2. Per consentire un'efficace programmazione dell'attività dell'asilo nido e un razionale utilizzo delle risorse logistiche, strumentali e di personale e per consentire in particolare l'inserimento ottimale dei nuovi iscritti nel nido, le domande di iscrizione devono essere presentate entro i termini che saranno stabiliti dall'Amministrazione comunale, sentito il comitato di gestione e d'intesa con l'eventuale ente gestore del servizio, entro il 30 novembre dell'anno precedente l'inizio del successivo anno educativo. Potranno essere previste più scadenze per la presentazione delle domande anche in relazione a diversi periodi di

inserimento. Nella domanda deve essere indicato il mese in cui si chiede di inserire il bambino. Sulla base della domande presentate entro i termini stabiliti, vengono formate le graduatorie, tenendo conto dei criteri e delle procedure previste dal comma 6 e fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

3. Sulla base delle graduatorie approvate saranno programmati gli inserimenti dei bambini nell'asilo nido, tenendo conto del mese richiesto per l'inserimento. Per la programmazione dei nuovi inserimenti di inizio anno, che per il loro alto numero devono normalmente essere scaglionati in almeno due mesi, si terrà conto congiuntamente delle domande di inserimento presentate per i mesi di settembre e ottobre. L'ordine cronologico dell'inserimento sarà deciso dal personale educativo del nido, sulla base di un accordo tra i vari richiedenti, oppure, in mancanza di accordo, sulla base della posizione in graduatoria. Il programma degli inserimenti sarà tempestivamente comunicato agli interessati che avranno la facoltà di ritirare la domanda di iscrizione o di posticipare il mese richiesto per l'inserimento entro 10 giorni dalla comunicazione senza alcuna penalità o declassamento. Decorso tale termine, l'inserimento nel nido si intende accettato e le famiglie interessate dovranno versare una cauzione infruttifera che non potrà essere inferiore ad una retta mensile e che sarà stabilita annualmente al momento della determinazione dei periodi utili per la presentazione delle domande. La cauzione sarà restituita alla fine della frequenza del bambino, salvo quanto eventualmente trattenuto per il mancato pagamento delle rette o per l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.
4. L'eventuale rinuncia all'inserimento proposto e accettato, senza grave e comprovato motivo, da valutarsi dal comitato di gestione, comporta il declassamento nella graduatoria e una trattenuta sulla cauzione pari alla metà di una retta mensile. Tuttavia, qualora il bambino non potesse essere inserito per malattia o altra valida causa, il suo inserimento può essere differito, senza alcuna penalità, al massimo per una settimana. Perdurando l'impedimento oltre tale termine, è garantito il diritto alla conservazione del posto per un altro mese con l'applicazione della retta stabilita, ridotta in base alle assenze.
5. Per eventuali domande presentate a partire dal primo gennaio per l'inserimento nell'anno educativo in corso si tiene conto esclusivamente della precedenza nella presentazione della domanda, che potrà essere presentata senza alcuna scadenza.
6. Le domande di ammissione vengono esaminate dal comitato di gestione il quale provvede alla formazione delle graduatorie di ammissione secondo le seguenti priorità, precedenze e criteri:
 

Priorità:

  - disponibilità di posti nelle sezioni o gruppi pedagogici, in cui il nido si articola a norma dell'art. 10, all'inizio di ciascun anno educativo o alla data richiesta per l'inserimento dei bambini in corso d'anno;
  - bambini residenti nei comuni di Malo o in altri comuni convenzionati;
  - bambini residenti in comuni non convenzionati, ma con genitori prestanti attività lavorativa nei comuni di Malo o in altri comuni convenzionati;
  - bambini che non rientrano nei casi sopra indicati.

Le priorità hanno validità rigorosamente nell'ordine indicato.

Precedenze:

- all'interno delle suddette priorità è data precedenza assoluta ai bambini menomati, disabili o in situazione di rischio e di svantaggio sociale, a norma dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 32.

Criteri:

In subordine rispetto alle priorità e alla precedenza di cui sopra, sono stabiliti i seguenti criteri:

- bambini con un solo genitore convivente, purché si tratti di orfani o di figli naturali riconosciuti da un solo genitore o di figli di genitore divorziato o legalmente separato;
- numero ed età dei minori facenti parte del nucleo familiare;
- condizione lavorativa dei genitori;
- iscrizione di fratello di bambino già frequentante, purché sia possibile un periodo di frequenza contemporanea;
- condizioni economiche della famiglia;
- particolari situazioni ambientali, sociali o sanitarie, come ad esempio la presenza in famiglia di persona disabile o comunque bisognosa dell'assistenza dei familiari, purché attestata dai competenti uffici pubblici;
- periodo di permanenza nella lista d'attesa.

**7. Per la valutazione delle domande di ammissione il comitato di gestione attribuisce specifici punteggi a ciascuno dei criteri sopra elencati o comunque ne tiene conto per la formazione delle graduatorie. Per casi del tutto eccezionali da valutarsi dal comitato di gestione si potrà prescindere da ogni priorità, precedenza o criterio. Il comitato di gestione può delegare al competente ufficio comunale l'esame delle domande e la formazione delle graduatorie, purché l'attribuzione dei punteggi spettanti ai singoli richiedenti costituisca un'applicazione automatica dei criteri prestabiliti, ferma restando l'esclusiva competenza del comitato per la valutazione discrezionale di specifici casi o situazioni particolari.**

**8. Nella domanda di iscrizione deve essere specificato l'eventuale richiesta dell'orario ridotto o prolungato. Il prolungamento d'orario sarà attivato soltanto se i richiedenti sono almeno sei. Una volta attivato, l'orario prolungato sarà garantito anche nel caso in cui nel corso dell'anno il numero dei bambini che ne fruiscono dovesse ridursi a meno di sei. E' ammessa la richiesta del prolungamento d'orario anche per necessità contingenti ed occasionali. Il prolungamento occasionale è tuttavia subordinato alle oggettive disponibilità organizzative del personale educativo dell'asilo, tenuto conto del rapporto bambini-educatori previsto dalla vigente normativa.**

**9. Solo in casi eccezionali, per gravi necessità familiari, può essere disposta l'ammissione di bambini di età inferiore a tre mesi. I bambini frequentanti, che abbiano compiuto il terzo anno di età, potranno continuare a frequentare fino alla fine dell'anno educativo in corso, a norma dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 32.**

- 10.** **Per**  
l'ammissione al nido e la riammissione in seguito a malattia è indispensabile attenersi alle norme vigenti e alle ulteriori disposizioni emanate dalle autorità competenti in materia.
- 11.** **In**  
caso di assenza oltre dieci giorni di effettivo funzionamento del servizio senza valida giustificazione scritta il bambino viene considerato dimesso.
- 12.** **Il**  
mancato pagamento, senza documentate motivazioni, della retta o di parte di essa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'importo da pagare comporta la dimissione del bambino. La dimissione può conseguire inoltre nei casi di ripetuta inosservanza dell'orario dell'asilo, a norma del 4 comma dell'art. 9, e di ogni altra norma regolamentare o di funzionamento del nido.
- 13.** **In**  
caso di dimissione del bambino si applica una sanzione pecuniaria pari alla metà della retta mensile, fermo restando l'obbligo di corrispondere quanto dovuto per tutti i dieci giorni di assenza ingiustificata, per il caso di cui al comma 11, o per il periodo di effettiva frequenza, nelle ipotesi di cui al comma 12.
- 14.** **La**  
rinuncia alla frequenza da parte del bambino va presentata per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario. Il preavviso non è richiesto nel caso di ritiro di nuovi iscritti inseriti da non più di 20 giorni computati sui giorni di effettivo funzionamento dell'asilo a partire dal primo giorno stabilito per l'inserimento e quindi a prescindere da eventuali assenze del bambino.
- 15.** **La**  
rinuncia comporta l'obbligo di corrispondere la retta o la quota parte della stessa fino all'ultimo giorno del periodo di preavviso, durante il quale il bambino ha diritto di proseguire la frequenza.
- 16.** **L'a**  
mmministrazione comunale, sentito il comitato di gestione e il personale educativo del nido, può stabilire termini diversificati per l'inserimento dei bambini verso la fine dell'anno educativo, tenendo conto dell'età e dello sviluppo psico-fisico dei bambini da inserire.



**17.** **Con**  
**la stessa procedura di cui al comma precedente l'Amministrazione può stabilire specifiche norme per limitare il ritiro dei bambini dal nido negli ultimi mesi dell'anno educativo.**

**18.** **Al**  
**fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio è ammesso, anche in relazione alla presenza media dei bambini, un numero di ammissioni superiore ai posti effettivamente attivati fino ad un massimo del 20%, a norma del comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 32.**

#### **Art. 7 – FINANZIAMENTO**

1. Per il finanziamento delle spese di gestione dell'asilo nido è previsto il concorso:
  - a) della regione e di altri enti pubblici;
  - b) dell'amministrazione comunale;
  - c) delle famiglie e di privati.

#### **Art. 8 – RETTE DI FREQUENZA**

1. La frequenza dei bambini all'asilo nido comporta la contribuzione da parte delle famiglie alle spese di funzionamento dell'istituzione.
2. Le rette di frequenza a carico delle famiglie sono determinate dalla giunta comunale sulla base dei seguenti criteri, sentito il comitato di gestione:
  - a) residenza o meno oppure prestazione o meno dell'attività lavorativa in uno dei comuni indicati nell'art. 6, primo comma (1);
  - b) condizioni economiche della famiglia da calcolarsi ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, concernente i criteri per la valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
  - c) riduzione della retta mensile in caso di assenza ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 32, secondo i criteri che saranno stabiliti dall'Amministrazione comunale, sentito il comitato di gestione;
  - d) fruizione di orario parziale o prolungato, differenziando l'aumento della retta per il prolungamento a seconda che la richiesta di prolungamento dell'orario di frequenza sia giustificata o meno da valida causa (motivi di lavoro, problemi di salute dei bambini o dei genitori, particolare situazione familiare, ecc.);
  - e) riduzione della retta per il periodo di primo inserimento;
  - f) disabilità fisica o psichica del bambino o svantaggio sociale della famiglia, debitamente certificati dai competenti uffici pubblici;
  - g) presenza in famiglia di persone disabili o particolarmente bisognose dell'assistenza dei familiari, accertata come nel punto precedente;
  - h) contemporanea frequenza di più fratelli;
  - i) determinazione di una retta massima e di una retta minima che non potrà essere inferiore al 35% di quella massima, salvo i casi eccezionali di comprovato bisogno economico e sociale;
  - j) applicazione delle rette in misura percentuale della capacità contributiva della famiglia;

- k) possibilità per il comitato di gestione di rivedere le singole rette in corso d'anno in caso di comprovata riduzione del livello delle condizioni economiche del nucleo familiare, causata dalla perdita del posto di lavoro non dipendente da colpa o da volontà dell'interessato, o da altri motivi simili, a condizione che tale riduzione incida per almeno il 10% sulla situazione economica del nucleo familiare, oppure in caso di trasferimento della residenza o della sede dell'attività lavorativa nel comune di Malo o nei comuni convenzionati oppure per altri gravi motivi da valutarsi dal comitato di gestione;
- l) riduzione proporzionale della retta in caso di chiusura dell'asilo per vacanze o altro motivo, limitatamente ai giorni di normale servizio e cioè dal lunedì al venerdì purché non coincidano con festività infrasettimanali, oppure in caso di inserimento del bambino a mese già iniziato o di cessazione della frequenza prima della fine del mese o, infine, di temporanea esclusione del bambino dall'asilo per cause legate alle esigenze organizzative del servizio e comunque indipendenti dalla volontà della famiglia. Non sono ammesse riduzioni in caso di chiusura pomeridiana del servizio nei primi cinque giorni dell'anno educativo, l'ultimo giorno di carnevale e l'ultimo giorno dell'anno educativo oppure qualora, per esigenze eccezionali e impreviste, il servizio sia sospeso per solo una parte della giornata.

*(1) Il riferimento corretto è al 2° e 3° alinea delle Priorità del comma 6, a cui peraltro il comma 1 fa rinvio*

**Art. 9: - CALENDARIO DEL SERVIZIO E ORARI DI FREQUENZA**

1. L'asilo nido è aperto dal lunedì al venerdì di tutti mesi dell'anno, escluso agosto. Il calendario dettagliato, con l'indicazione precisa dei giorni di inizio e di fine dell'anno educativo, delle vacanze natalizie e pasquali, di eventuali ponti o altri periodi di sospensione, sarà stabilito dal responsabile del servizio comunale, sentito il comitato di gestione.
2. Il normale orario di funzionamento dell'asilo è il seguente: dalle ore 7,30 alle ore 16,00. Per i bambini che frequentano "part-time" l'orario è dalle ore 7,30 alle ore 13,00. E' previsto il prolungamento d'orario, su richiesta, dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Possono essere previste altre articolazione di orario, come ad esempio la frequenza solo pomeridiana.
3. L'accettazione dei bambini all'asilo nido avviene sino alle ore 9,00 e la consegna degli stessi ai genitori, parenti od altre persone conosciute dal personale del nido, deve avvenire entro e non oltre l'orario pomeridiano stabilito. Il personale educativo del nido, d'intesa col responsabile comunale del servizio, può modificare l'orario di accettazione dei bambini.
4. In caso di mancato rispetto dell'orario sia d'entrata che di uscita, senza gravi ed imprevisti motivi, dopo un formale richiamo da parte del personale educativo, sarà addebitata una quota pari al doppio della tariffa oraria prevista per il prolungamento d'orario non motivato da ragioni di lavoro, stabilita a norma del comma 2, lettera d), dell'articolo precedente. A tal fine le frazioni di ora saranno computate come ora intera. In considerazione delle notevoli difficoltà che ne possono derivare per l'organizzazione generale del servizio, qualora l'inosservanza

ingiustificata dell'orario si ripettesse per più di tre volte, si procederà a diffidare gli interessati e, in caso di ulteriore inosservanza, si potrà procedere alla sospensione del bambino dalla frequenza e nei casi più gravi anche alla sua dimissione. L'eventuale sospensione non dà diritto ad alcuna riduzione della retta. In caso di dimissione, si applica il comma 13 dell'art. 6.

5. E' ammesso il cambiamento d'orario in corso d'anno, compatibilmente con la disponibilità dei posti e con le esigenze organizzative del servizio. Il cambiamento decorre tassativamente dall'inizio del mese successivo a quello in cui ne viene fatta la richiesta.

#### **Art. 10 – ATTIVITA' ED INDIRIZZI EDUCATIVI-PEDAGOGICI**

1. Come previsto dall'art. 11 della L.R. n. 32, l'asilo nido si articola in gruppi pedagogici costituiti dal personale educativo dell'asilo, con riferimento all'età, allo sviluppo e all'autonomia psicomotoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico operatori-bambini previsto dalla vigente normativa. L'attività di asilo nido si svolge tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla giunta regionale e deve essere attuata secondo le metodologie più avanzate nel campo della psicopedagogia dell'infanzia.

#### **Art. 11 – VIGILANZA SANITARIA E CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA**

1. La tutela della salute, nonché la prevenzione del disadattamento e della patologia della prima infanzia nell'ambito dell'asilo nido, è svolta e organizzata dal competente servizio dell'U.L.S.S. Per l'assistenza psico-pedagogica il nido si avvarrà della consulenza di personale abilitato.

#### **Art. 12 – GESTIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE CONCESSIONE A TERZI**

1. Il comune può gestire il servizio anche attraverso concessione ad associazioni, cooperative sociali o enti a norma delle vigenti disposizioni.
2. La convenzione deve prevedere:
  - a) la sede dell'asilo nido e la durata della convenzione stessa;
  - b) il contributo a carico del comune e le relative scadenze di erogazione anche al fine di assicurare un regolare e giusto compenso agli operatori dell'asilo nido;
  - c) gli obblighi e le responsabilità reciproche;
  - d) l'onere delle spese di gestione;
  - e) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
  - f) la responsabilità dei danni a cose e persone;
  - g) le modalità di riscossione delle rette di frequenza;
  - h) le penalità per il mancato servizio;
  - i) i casi di revoca della concessione;
  - l) la clausola arbitrale;
  - m) l'obbligo per il personale educativo a partecipare ad appositi corsi di aggiornamento comunque gestiti.

#### **Art. 12-bis: COLLABORAZIONE CON ALTRI ASILO NIDO CONVENZIONATI COL COMUNE**

Il personale del nido e il comitato di gestione assicurano la piena disponibilità a rapporti di collaborazione e a scambi di informazioni e conoscenze con l'asilo nido integrato della Scuola materna di Molina e con altri asili nido eventualmente convenzionati con il comune, sui problemi di comune interesse (programmazione e gestione del servizio; coordinamento di specifici interventi educativi; formazione e aggiornamento del personale; ricerca e sperimentazione su tematiche pedagogiche, ecc.).

### **Art. 13 – NORME FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge 06.12.1971 n. 1044 e alla legge regionale 23.04.1990, n. 32.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare incompatibile con il presente regolamento.